



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

<i>N. 29 del Reg.</i> <i>Data 28-08-2014</i>	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2014 (TASI).
---	--

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventotto**, del mese di **agosto** alle ore **17:40**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione D'urgenza, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIO			
NIGRO FILIPPO	Presente	CHIEFFO CARMINE	Presente
VIVOLO MARIA	Presente	DELL'ANGELO ROCCO	Presente
VIVOLO GIUSEPPE	Presente	CHIEFFO ANIELLO	Presente
IULIANO DOMENICO	Presente	DI MAURO DARIO	Presente

presenti n. 8

assenti n. 0

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l'adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l'argomento suindicato in seduta *Pubblica*

Riferisce al Consiglio il Sindaco.

Fa presente come l'Amministrazione comunale, al fine di allentare il prelievo fiscale e nell'ottica di valorizzare le risorse patrimoniali di cui l'Ente dispone, ha stabilito, per l'anno 2014, di destinare una parte dei proventi correnti, derivanti dalla vendita di n.2 lotti boschivi, al netto delle altre necessità di bilancio e sempre con il fine di garantire i necessari ed obbligatori equilibri economico-finanziari, alla riduzione del prelievo fiscale, stante la corrispondente riduzione di pari importo del FSC 2014, proponendo l'introduzione della TASI ad aliquota ZERO per l'abitazione principale e relative pertinenze, reputando l'abitazione principale bene da salvaguardare quale patrimonio essenziale e primario delle famiglie, frutto dei risparmi e sacrifici di ciascuno e pertanto da tenere esente da forme ulteriori di tassazione. Sottolinea l'importanza della scelta operata per le famiglie bagnolesi nell'attuale fase di grave crisi economica, segnalando come il Comune di Bagnoli Irpino sia l'unico, in provincia di Avellino, ad aver deciso in tal senso.

Invita il Responsabile del servizio finanziario, presente in aula, a riferire in merito.

La rag. Oriana Di Sunno richiama la normativa di riferimento, i limiti di imposizione IMU-TASI previsti per legge, i prelievi dal fondo di solidarietà. Illustra quindi la tariffazione disposta.

Il consigliere Di Mauro domanda se le risorse dei tagli boschivi che permettono di evitare la tassazione della TASI sulla prima casa sono già disponibili. Integra la richiesta il consigliere Chieffo Aniello che chiede come si prevede di operare ove dette risorse non vengono realizzate, dovendosi quanto meno prevedere la possibilità del mancato pagamento, come il rischio di eventuali contenziosi. Afferma che, in passato, l'ufficio finanziario non permetteva di appostare in bilancio le entrate dai tagli boschivi ove le stesse non fossero state certe.

Riprende la parola la rag. Di Sunno. Fa presente che, allo stato, è intercorsa aggiudicazione definitiva della gara riferita al taglio boschivo e che, prima dell'approvazione del bilancio, dovrà pervenirsi alla sottoscrizione del contratto. Tanto fa sorgere il titolo giuridico che legittima l'iscrizione in bilancio delle risorse di riferimento. In tal modo si è operato anche per il passato: il bilancio 2012 fu equilibrato con lo stesso meccanismo e, non a caso, ancora oggi si sta lavorando per recuperare le risorse rinvenienti dallo stesso. Con ogni probabilità il consigliere Chieffo fa riferimento alla circostanza che, in alcuni comuni, sul solo presupposto dell'approvazione del PAF vengono iscritte le risorse nel bilancio, comportamento che non è stato mai posto in essere in questo Ente. Ove, poi, le risorse in questione non dovessero essere realizzate, occorrerà provvedere diversamente, eventualmente riducendo la spesa o prevedendo nuove entrate. La normativa consente di rimodulare la tassazione anche dopo l'approvazione del bilancio, ove tanto occorra a garantire gli equilibri dello stesso. Si tratterà quindi di operare delle scelte.

Il Sindaco chiarisce che si è fatta, a riguardo, una scelta puntuale che è quella di non gravare di tassazione ulteriore la prima casa. Se tale è la scelta, si rimarrà coerenti alla decisione e, quindi, nell'evenienza venga a verificarsi l'eventualità prospettata, si troveranno le soluzioni necessarie, senza però aggravare la tassazione sulle prime case.

Riprende la parola la ragioniera comunale per chiarire, in ordine alla tempistica degli adempimenti che, come a tutti noto, la normativa di riferimento in materia di TASI ha subito ripetute variazioni e solo di recente si è avuta la conversione in legge dell'ultimo decreto intervenuto in merito. Avendo il legislatore fissato al 10 settembre l'adempimento dell'invio della delibera tariffaria sul portale del federalismo, si trattava di operare una scelta: o si sottoponeva con urgenza la deliberazione al Consiglio comunale per realizzare l'obiettivo di evitare la tassazione sulla prima casa, o si depositavano gli atti insieme a tutta la documentazione contabile riferita al bilancio, come si è fatto negli anni decorsi, per l'approvazione entro il trenta settembre, con l'effetto della tassazione della prima casa ad aliquota ordinaria. La decisione di perseguire il primo obiettivo ha indotto ad attivarsi prontamente, non avendosi alcun interesse a non consegnare la documentazione di rito con maggiore preavviso, reputandosi sempre favorevolmente la collaborazione sulla materia, in questo caso della minoranza.

Il consigliere Chieffo Aniello precisa che il voto della minoranza sulla presente proposta di deliberazione è favorevole sulla base degli impegni assunti dal Sindaco.

L'assessore Vivolo Maria dichiara il proprio voto favorevole, essendo stato preciso impegno di questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, la riduzione della pressione fiscale cui il presente provvedimento è mirato.

Il Sindaco invita al voto con accoglimento della proposta della minoranza in ordine alla TASI sulle prime abitazioni, categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito consiliare;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18.07.2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014, con il quale è stata ulteriormente differita al 30.09.2014, la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali di cui all'art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) includente la normativa riferita al Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28/08/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del regolamento comunale IUC includente la disciplina della TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RILEVATO che in base all'art. 55 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali da individuarsi da parte del Consiglio comunale, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che si intende coprire, che alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in Bilancio 2014, alla cui parziale copertura la TASI è diretta:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2014
SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI	
Servizio anagrafe, stato civile	Di esercizio	€ 41.073,57
Servizio di polizia locale	Di esercizio	€ 238.525,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	Di esercizio e di investimento	€ 82.271,52
Servizio di illuminazione pubblica	Di esercizio e di investimento	€ 159.938,98
Servizi di protezione civile	Di esercizio	€ 4.332,92
		€ 526.141,99

TENUTO CONTO:

- che dalle stime elaborate dal MEF risulta un gettito standard ad aliquota base per questo Ente pari a complessivi euro 166.806 così suddiviso

TASI std ABP	e	79.478
TASI std AIM	f	87.328

- che lo stesso importo sarà sottratto dal Fondo di Solidarietà comunale 2014 che lo Stato trasferisce a questo Ente, al fine di garantire l'invarianza delle risorse per il bilancio comunale, che in sostanza non beneficia di nessun ulteriore introito a fronte di questa nuova imposta;

VALUTATE pertanto le risorse disponibili sulla base delle previsioni da iscriversi nel redigendo bilancio 2014 ed accertato che dalla recente gara di vendita di n.2 lotti boschivi (contratti in corso di sottoscrizione) risultano proventi correnti che l'Amministrazione Comunale intende destinare, al netto delle altre necessità di bilancio e sempre con il fine di garantire i necessari ed obbligatori equilibri economico-finanziari, alla riduzione del prelievo fiscale, peraltro obbligatorio stante la corrispondente riduzione di pari importo del FSC 2014, proponendo l'introduzione dell'aliquota ZERO per abitazione principale e relative pertinenze, relativamente al corrente anno 2014;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 28/08/2014, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,96%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,40%
Altre aliquote	0,76%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse	1,00 per mille
---	---	----------------

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 28-08-2014 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

	nelle sottostanti classificazioni	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	ZERO
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	1,00 per mille
4	Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	1,00 per mille
5	Aree fabbricabili	1,00 per mille
6	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

reputando l'abitazione principale, escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9, bene da salvaguardare quale patrimonio essenziale e primario delle famiglie, frutto dei risparmi e sacrifici di ciascuno e pertanto da tenere esente da forme ulteriori di tassazione;

VISTA la deliberazione di G.C. n 104 del 7/08/2014 recante la proposta per il Consiglio comunale della tassazione prescritta;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,00 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	1,00 per mille	4,00 per mille	5,00 per mille	6,00 per mille
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	1,00 per mille	7,60 per mille	8,60 per mille	10,60 per mille
Aree fabbricabili	1,00 per mille	9,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad €87.328,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati nella percentuale del 16,60%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 87.328,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 87.328,00
Differenza (B-A)	€ 438.813,99
Percentuale di finanziamento dei costi	16,60%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 28-08-2014 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO l'art.1 comma 688 della legge 147/2013 come modificato dal D.L. 66/2014 conv.in legge 89/2014 a norma del quale “omississ.... i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014...”

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti , acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo che si allega;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,00 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	ZERO
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1-A/8-A/9)	1,00 per mille
4	Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi	1,00 per mille
5	Aree fabbricabili	1,00 per mille
6	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

2) Dare atto che non sono state introdotte detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014.

3) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 16,60%;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 28-08-2014 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

- 4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata e unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto: Favorevole

Data: 05-08-2014

Il Responsabile del servizio
F.to **ORIANA DI SUNNO**

Regolarità contabile

Visto: Favorevole

Data: 05-08-2014

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to **ORIANA DI SUNNO**

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente
F.to FILIPPO NIGRO

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (*Albo Pretorio On-Line*) accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*)

Dalla residenza comunale, li, 29.08.2014

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per dichiarazione di **immediata eseguibilità**. (*art.134, comma 4 del T.U. n.267/00*).

Dalla residenza comunale, li, 29.08.2014

Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li, 29.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARMEN PASTORE
